

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE G.P. N.1012/43 del 21/12/2011
CHE SI COMPONE DI N. 13 PAGG.**

**Indirizzi operativi in ordine ai criteri modalità riguardanti progetti di
opere pubbliche ai sensi art. 19 DPR 327/2001 e art. 50 bis) L. R. 38/99.**

INDICE

1.	Finalità e obiettivi	3
2.	Ambito di applicazione	3
3.	Funzioni e competenze dell'Amministrazione Comunale	3
3.1.	Modalità che procedono l'approvazione del progetto con le procedure di cui all'art.19	3
3.2.	Approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale	6
3.3.	Dichiarazione di pubblica utilità	6
3.4.	Approvazione del progetto da parte di un'autorità diversa dal Consiglio Comunale	7
4.	Funzioni e competenze della Provincia	7
5.	Documentazione tecnico amministrativa.....	7

ALLEGATI

ALLEGATO 1 "PARERI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE"

1. Finalità e obiettivi

Con il presente atto la Provincia, nell'ambito del rapporto di proficua collaborazione con le Amministrazioni Comunali già sperimentato nel corso dell'elaborazione dello strumento di pianificazione territoriale provinciale, intende fornire indicazioni in merito alla procedura di formazione e approvazione dei progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, ai sensi dell'art. 19 comma 2 e seguenti del DPR 327/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (di seguito anche T.U.) e della documentazione tecnico-amministrativa da predisporre da parte dei Comuni, in relazione alle funzioni conferite alla Provincia ai sensi dell'art.50 bis della L.R.38/99 e s.m.i., in modo da supportare i Comuni nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Ambito di applicazione

Approvazione di progetti riguardanti opere pubbliche o di pubblica utilità non conformi alle previsioni di PRG ai sensi dell'art.19 del DPR 327/01 e dell'art.50 bis della LR 38/99.

3. Funzioni e competenze dell'Amministrazione Comunale

Se l'opera pubblica (o di pubblica utilità) da realizzare non risulti prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, non sussistendo sull'area interessata il vincolo preordinato all'esproprio, non potranno prodursi con l'approvazione del progetto dell'opera gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità della stessa. In tal caso occorrerà, pertanto, procedere ad una variante dello strumento urbanistico:

- a) con le modalità ordinariamente previste dall'art. 9, comma 1, D.P.R. 327/01;
- b) con le forme semplificate previste dall'art. 10, comma 1, D.P.R. 327/01: conferenza di servizi, accordo di programma, intesa o altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico ed a condizione che espressamente si dia atto dell'apposizione del vincolo;
- c) con l'adozione di una variante semplificata in relazione alla singola opera pubblica o di pubblica utilità, quale effetto dell'approvazione del progetto preliminare e/o definitivo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01.

Le medesime procedure potranno applicarsi anche alle ipotesi in cui l'area sia già di proprietà pubblica, ma abbia una destinazione incompatibile con la realizzazione dell'opera in progetto.

3.1. Modalità che precedono l'approvazione del progetto con le procedure di cui all'art.19 del D.P.R. 327/01

Sotto il profilo procedimentale le due ipotesi di approvazione del progetto preliminare o del progetto definitivo vanno considerate distintamente.

1) Approvazione del progetto preliminare

L'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica non prevista dal piano costituirà anche adozione della variante urbanistica, la cui definitiva approvazione avrà come ulteriore conseguenza quella di apporre il vincolo espropriativo.

In tale ipotesi l'iter procedimentale prevede i seguenti passaggi:

- Dopo la predisposizione del progetto preliminare dell'opera pubblica da parte dell'Amministrazione procedente, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla ricognizione della compatibilità del progetto rispetto ai vincoli (sismico, idrogeologico,

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.provincia.roma.it)

paesaggistico, archeologico, ecc.) insistenti sul territorio interessato dall'opera ed acquisisce i pareri degli enti competenti alla tutela dei vincoli medesimi.
I pareri obbligatori suddetti possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi.

Si segnala, per altro, l'opportunità di invitare a partecipare alla Conferenza di Servizi anche gli uffici provinciali competenti alla Verifica di compatibilità prevista all'art.50 bis della LR 38/99, così da consentire che eventuali profili di incompatibilità con il PTPG dell'opera emergano già nella fase iniziale.

- L'amministrazione procedente effettua le comunicazioni dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 del T.U. ai proprietari delle aree interessate dall'intervento (fermo restando l'obbligo di pubblicazione della delibera di adozione della variante con le modalità di cui si dirà nel seguito).
- Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni e/o opposizioni che dovranno essere valutate dall'Autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
- L'amministrazione, ottenuti i necessari assenti sul progetto preliminare, procede all'approvazione dello stesso dando atto che l'approvazione vale anche ai fini espropriativi e comporta, contemporaneamente, l'effetto di apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

Resta fermo, tuttavia, in considerazione della circostanza che l'approvazione del progetto secondo le modalità di cui all'art. 19 del T.U. comporta adozione della variante urbanistica, la necessità di pubblicare, con le modalità e nei termini di cui al successivo punto 3.2, la delibera di adozione ed i relativi allegati per consentire ai proprietari la presentazione di eventuali opposizioni e a tutti gli interessati (e quindi anche a tutti i soggetti diversi dai proprietari che ne hanno titolo) la presentazione di eventuali osservazioni.

- Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare da parte dell'autorità competente è trasmesso al Consiglio Comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

II) Approvazione del progetto definitivo

L'approvazione del progetto definitivo costituisce, contemporaneamente, adozione della variante urbanistica e dichiarazione della pubblica utilità dell'opera; gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità restano, tuttavia, sospesi sino al perfezionamento della procedura di variante.

In tale ipotesi l'iter procedimentale prevede i seguenti passaggi:

- Dopo la predisposizione del progetto definitivo dell'opera pubblica da parte dell'Amministrazione procedente, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla ricognizione della compatibilità del progetto rispetto ai vincoli (sismico, idrogeologico, paesaggistico, archeologico, ecc.) insistenti sul territorio interessato dall'opera ed acquisisce i pareri degli enti competenti alla tutela dei vincoli medesimi.

I pareri obbligatori suddetti possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi.

Si segnala per altro l'opportunità di invitare a partecipare alla Conferenza di Servizi anche gli uffici provinciali competenti alla Verifica di compatibilità prevista all'art.50 bis della LR 38/99, così da consentire che eventuali profili di incompatibilità con il PTPG dell'opera emergano già nella fase iniziale.

- L'amministrazione procedente, predisposto il progetto definitivo dell'opera pubblica, dovrà effettuare gli incumbenti partecipativi previsti dall'art.16 del DPR 327/01.

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.provincia.roma.it)

L'approvazione del progetto definitivo dovrà essere preceduta dalle modalità di cui all'art. 16 del T.U. essendo possibile, per evidenti esigenze di economia procedimentale, omettere la comunicazione d'avvio del procedimento di cui all'art. 11 del T.U. (che resta dunque assorbita dall'avviso di avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui all'art 16, comma 4, del T.U.). L'avviso va in ogni caso comunicato agli interessati prima dell'approvazione del progetto definitivo. Nessuna comunicazione deve essere effettuata nei confronti di chi non risulti proprietario del bene.

Se la comunicazione non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.

Se, invece, risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Anche relativamente a questa fase, allorché i proprietari interessati dall'opera siano più di 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso ai sensi dell'art. 11, comma 2, del T.U..

- I proprietari destinatari della comunicazione di cui all'art. 16, comma 4 e tutti gli altri soggetti interessati possono formulare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso, osservazioni al responsabile del procedimento.
Le osservazioni potranno riguardare in concreto:
 - a) la prospettata modifica urbanistica, e, dunque, la stessa opportunità di sottoporre l'area al vincolo preordinato all'esproprio, oppure la localizzazione dell'opera, il suo tracciato ecc.;
 - b) ovvero, avendo queste ad oggetto il progetto definitivo dell'opera, gli aspetti tecnici e dimensionali dello stesso.
- L'amministrazione dovrà pronunciarsi sulle osservazioni del privato con atto motivato.
- Se l'opera non è di competenza comunale, prima dell'approvazione del progetto definitivo, il soggetto, anche privato, promotore della sua realizzazione, ha l'onere di depositare presso l'Ufficio comunale per le espropriazioni:
 - il progetto dell'opera con i relativi allegati;
 - una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire;
 - gli eventuali nulla osta, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso.
- L'amministrazione, ottenuti i necessari assensi sul progetto definitivo, procede all'approvazione dello stesso dando atto che l'approvazione vale anche ai fini espropriativi e comporta, contemporaneamente, dichiarazione di pubblica utilità.

Resta fermo, tuttavia, in considerazione della circostanza che l'approvazione del progetto secondo le modalità di cui all'art. 19 del T.U. comporta adozione della variante urbanistica, la necessità di pubblicare, con le modalità e nei termini di cui al successivo punto 3.2, la delibera di adozione ed i relativi allegati per consentire ai proprietari la presentazione di eventuali opposizioni e a tutti gli interessati (e quindi anche a tutti i soggetti diversi dai proprietari che ne hanno titolo) la presentazione di eventuali osservazioni.

- Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare da parte dell'autorità competente è trasmesso al Consiglio Comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

3.2. Approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale

Se l'opera è di competenza comunale, la delibera del Consiglio Comunale di approvazione del progetto preliminare o definitivo produce tutti gli effetti del provvedimento di adozione di una variante allo strumento urbanistico, tra cui l'applicazione delle misure di salvaguardia.

Ai fini di certezza dell'azione amministrativa la delibera di Consiglio deve delimitare con precisione i propri effetti, dichiarando espressamente che il progetto contrasta con le vigenti previsioni urbanistiche e che occorre dunque l'approvazione della variante, dando espressamente atto che l'approvazione dello stesso costituisce adozione della variante urbanistica.

In forza di quanto prescritto dagli artt. 5 e 6 della L.R.36/87 e dall'art.6 della L. 167/62, il progetto dovrà essere depositato presso la Segreteria Comunale e rimanervi nei 10 giorni successivi. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'Albo del Comune nonché mediante manifesti.

Nel termine di 20 giorni dalla avvenuta pubblicazione chiunque può presentare osservazioni. Successivamente allo scadere del termine per la presentazioni delle osservazioni il Consiglio Comunale:

- prende in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini previsti;
- motiva, per ognuna delle osservazioni pervenute, le determinazioni assunte;
- eventualmente adegua il progetto alle osservazioni accolte e approva espressamente gli elaborati della variante aggiornati in relazione alle osservazioni accolte.

Il progetto così approvato è trasmesso all'Amministrazione Provinciale, quale Ente cui sono conferite le funzioni urbanistiche in applicazione della L.R. n. 38/99.

La trasmissione alla Provincia della documentazione per la verifica di cui all'art.50 bis avverrà solo successivamente all'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente legislazione per le varianti urbanistiche, atteso che l'avvio del procedimento di verifica di compatibilità è subordinato alla ricezione della documentazione completa.

3.3. Dichiarazione di pubblica utilità

Anche in relazione alla produzione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità occorre distinguere l'ipotesi in cui l'Ente espropriante approvi il progetto preliminare dell'opera da quella in cui si approvi il progetto definitivo.

I) Approvazione del progetto preliminare

L'approvazione del progetto preliminare consente unicamente l'adozione e successiva approvazione della variante sotto il profilo urbanistico. La conclusione del procedimento di variante non produce gli ulteriori effetti della dichiarazione di pubblica utilità.

In questo caso occorre, dunque, procedere alla successiva approvazione del progetto definitivo, cui conseguiranno, ai sensi dell'art.12 del T.U. gli effetti della dichiarazione della pubblica utilità.

II) Approvazione del progetto definitivo

Se il progetto approvato ai sensi dell'art.19, commi 2 e 3 del T.U. è un progetto definitivo, la sua approvazione, come si è detto, costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico. Con l'assunzione di efficacia della variante (e con la conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) viene meno la sospensione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità prevista dall'art.12, comma 3 del T.U., con la conseguente possibilità di emanare successivamente, nei termini di legge, il decreto di esproprio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 4 del D.P.R 327/01, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato la variante.

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.provincia.roma.it)

3.4. Approvazione del progetto da parte di un'autorità diversa dal Consiglio Comunale

Se il progetto è approvato da un'autorità diversa dal Comune, la medesima autorità attiverà il procedimento trasmettendo il progetto preliminare o definitivo al Consiglio Comunale che, a sua volta, potrà disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

Ove nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito della variante siano presentate osservazioni, e l'accoglimento delle stesse comporti una modifica sostanziale al progetto, quest'ultimo dovrà essere ritrasmesso al soggetto competente affinché lo stesso provveda al necessario adeguamento e successiva nuova approvazione.

Nell'ipotesi di cui sopra, successivamente all'approvazione del progetto e alla trasmissione dello stesso al Consiglio Comunale, verrà avviato ex novo l'iter procedimentale di adozione della variante urbanistica.

Il progetto approvato, unitamente alla delibera comunale di adozione della corrispondente variante, è trasmesso all'Amministrazione Provinciale, quale Ente preposto alla verifica ai sensi dell'art. 50 bis della L.R. n. 38/99.

Anche in questo caso la trasmissione alla Provincia della documentazione per la verifica di cui all'art.50 bis avverrà solo successivamente all'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente legislazione per le varianti urbanistiche, atteso che l'avvio del procedimento di verifica di compatibilità è subordinato alla ricezione della documentazione completa.

4. Funzioni e competenze della Provincia

La Provincia, previa verifica di compatibilità della variante con il PTPG, con gli strumenti di pianificazione territoriali sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente, si pronuncia sulla variante nel termine perentorio di 45 giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione.

L'attività di verifica di compatibilità con il PTPG e di conformità con la normativa vigente è assegnata al Dipartimento Governo del Territorio della Provincia, Servizio 2 "Urbanistica", cui competono tutte le iniziative per richiedere l'integrazione documentale ove, all'esito dell'istruttoria, gli uffici ritengano configurabile una incompletezza documentale.

Il provvedimento finale è adottato nel termine di 45 giorni dalla ricezione della delibera comunale di cui all'art.19, comma 4 del D.P.R. 327/01.

Il decorso del detto termine comporta, in virtù del combinato disposto dell'art. 50 bis, comma 1, della L.R. n. 38/99 e dell'art. 19, comma 4, del T.U., che la verifica di compatibilità si intende positivamente espletata.

Ai fini del conseguimento della piena efficacia della variante è, tuttavia, necessaria una successiva deliberazione del Consiglio Comunale che prenda atto del mancato dissenso dell'ente provinciale e disponga l'efficacia del disposto della variante e del vincolo preordinato all'esproprio.

5. Documentazione tecnico amministrativa

La documentazione, predisposta dal Comune, da trasmettere alla Provincia per la verifica ai sensi dell'art.50 bis della L.R. n.38/99 è la seguente:

Documentazione relativa agli atti

- a) Delibera C.C. di adozione;
- b) Avviso di deposito;
- c) Manifesto, ovvero Certificato di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito in luoghi pubblici e di pubblica frequenza, con l'indicazione dei relativi estremi;
- d) Registro protocollo delle osservazioni;
- e) Osservazioni in originale;

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.provincia.roma.it)

- f) Delibera C.C. di controdeduzioni alle osservazioni con l'attestazione contenente gli estremi di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, datata successivamente alla scadenza della pubblicazione stessa;

Nell'ipotesi di progetto preliminare:

- g) documentazione attestante l'avvenuta comunicazione, ai soggetti interessati, di avvio del procedimento, effettuata almeno venti giorni prima della delibera di Consiglio Comunale;

Nell'ipotesi di progetto definitivo:

- h) documentazione attestante l'avvenuto deposito e la pubblicazione del progetto;
i) l'avvenuta comunicazione, al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera, del deposito degli atti, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 comma 1 del D.P.R. 327/01

j) certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche e la ricognizione di eventuali vincoli, limitazioni e servitù gravanti sull'area interessata, rilasciato dal responsabile dell'UTC;

Documentazione relativa ai pareri

- k) Pareri obbligatori (di cui all'Allegato 1) previsti dalla vigente normativa statale e regionale rilasciati ai Comuni dagli Enti competenti

Documentazione relativa al progetto

- l) n.3 copie degli elaborati previsti dal DPR 554/99, art. 18 (nel caso di approvazione di progetto preliminare) e art. 25 (nell'ipotesi di progetto definitivo), ovvero dal DPR 207/2010 art. 17 e art. 24 (alla sua entrata in vigore), i quali dovranno inoltre riportare:

Elaborati di inquadramento della variante

- Inquadramento delle aree oggetto di variante e delle previsioni urbanistiche sugli elaborati grafici del Piano Territoriale Paesistico - P.T.P. (Tavole della serie E1 - E3, scala 1:25.000) e del P.T.P.R. adottato (Tavole A e B, scala 1:25.000) riferito all'ambito di tutela cui appartiene il territorio comunale interessato, con riferimento puntuale agli articoli del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. e delle Norme del P.T.P.R.
- Inquadramento delle aree oggetto di variante e delle previsioni urbanistiche sugli elaborati del Piano Territoriale Provinciale Generale (Elaborato Tp2)
- Inquadramento delle aree oggetto di variante e delle previsioni urbanistiche sugli eventuali elaborati dei Piani di Settore (ad es. ASI, Piano dei Rifiuti, PRAE, ecc.), con riferimento puntuale alle relative Norme di Attuazione

Elaborati di variante

- stralcio del PRG vigente, con l'indicazione della relativa zonizzazione e relativa legenda;
- copia delle NTA allegate al PRG vigente ;
- stralcio della variante al PRG e, in allegato, le NTA di progetto;
- piano particellare descrittivo e grafico con l'individuazione delle particelle interessate dalla variante urbanistica;
- planimetria dell'intervento su catastale con indicazione delle particelle interessate dall'intervento;
- elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli eventuali edifici per i quali è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione dei

confini nonché dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali;

Relazione di variante riportante:

- illustrazione generale e analitica dello stato di fatto (ambiente fisico, storia, demografia ed economia, attrezzature sociali e tecnologiche, edilizia, traffico e comunicazioni);
- illustrazione generale del progetto;
- ricognizione delle disposizioni del PTPG relative all'area oggetto dell'intervento, con particolare riferimento agli ambiti nel quale esso ricade ed illustrazione dettagliata delle strategie e delle azioni proposte dalla variante per attuare ciascuna delle disposizioni dei relativi ambiti.
- esplicitazione della compatibilità della proposta con le prescrizioni, direttive e obiettivi del Piano Territoriale Provinciale Generale. Motivazione dettagliata dell'eventuale mancato rispetto di una direttiva.

L'elencazione della documentazione sopra riportata non ha carattere esaustivo, atteso che il RUP valuterà la necessità di ulteriori pareri o elaborati, ovvero, l'irrelevanza nel caso concreto di alcuni degli atti sopra elencati.

La documentazione da trasmettere alla Provincia è la seguente:

- numero tre (3) copie cartacee, di cui una originale e due in copia conforme. L'originale con la dizione esplicita "ORIGINALE" deve essere munito dei timbri e delle firme autografe del Sindaco e del Progettista - tecnico laureato iscritto all'Albo Professionale - nonché dell'attestazione, a firma del Segretario Comunale o del funzionario incaricato, dalla quale risultino sia gli estremi delle delibere cui gli atti sono allegati, che quelli di avvenuto deposito degli atti medesimi in libera visione al pubblico. Le copie conformi devono essere munite degli stessi estremi, degli stessi timbri e delle stesse firme autografe sopra specificati, nonché dell'attestazione di conformità all'originale.
- numero una (1) copia di tutti gli elaborati testuali e cartografici in formato digitale

Il Comune una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione che conclude il procedimento, trasmette alla Provincia copia completa della documentazione amministrativa e tecnica.